

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 04

DEL 28 2022

OGGETTO: Lavori di completamento, a seguito di rescissione di contratto, dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – “Stralcio A”.
D.D.G. N.1411 del 30.11.2010 - Liquidazione riserve

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Novembre, il Commissario ad acta, dott. Calogero Ferrantello, con l'assistenza dell'Avv. Domenica Eleonora Bruno, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio, che svolge le funzioni di Segretario, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21 del 26/02/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei conti è decaduto ed è in attesa di essere costituito;

VISTO il D.D.G. n. 1221 del 28.09.2011 con il quale il Dott. Calogero Ferrantello è stato nominato Commissario ad acta presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna per i lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei 2° e 3° lotto – Stralcio A;

VISTO il D.D.G N.1411 DEL 30/11/2010 con il quale il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha assunto l'onere del finanziamento del menzionato Progetto, per l'importo complessivo di € 9.257.000,00;

VISTO il contratto d'appalto (rep. 34518 raccolta n. 17182) stipulato a Enna il 15/11/2011, registrato a Nicosia in data 21/11/2011 al n. 2343, con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Acquedotto Monti Erei s.c.ar.l. con sede a Regalbuto in via Archimede snc, per un importo complessivo di €. 5.602.891,68, di cui €. 5.395.848,32 per lavori, al netto del ribasso medio dell'offerta del 15,3984 %, ed €. 207.043,36 per oneri di sicurezza;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 06/12/2011 sottoscritto per conto dell'impresa "Acquedotto Monti Erei s.c. a r.l." dall'Amministratore unico;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto il 28/01/2015, con il quale la D.L. ha accertato, ad eccezione di piccole entità mancanti, che comunque non incidono sulla regolarità e sulla funzionalità dell'opera nel suo complesso, il completamento delle lavorazioni nei termini contrattuali ed a regola d'arte;

VISTO il conseguente certificato di accertamento dei lavori del 31/03/2015 che attestava l'esecuzione a regola d'arte anche delle piccole entità mancanti elencate nel richiamato verbale di ultimazione dei lavori del 28/01/2015;

VISTI i documenti contabili relativi ai lavori in appalto, in cui l'impresa aveva regolarmente trascritto quattro riserve, come risultano dettagliatamente formulate nel registro di contabilità e confermate nella sottoscrizione dello stato finale del 25/05/2015 per un importo complessivo di indennizzo pari ad € 320.616,30 oltre Iva;

VISTI gli stessi documenti contabili relativi ai lavori in appalto, in cui la Direzione dei Lavori, dopo la trascrizione delle riserve nei vari SAL da parte dell'impresa, aveva regolarmente respinto di fatto ed in diritto le medesime richieste economiche con ampie motivazioni delle controdeduzioni;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'importo economico delle pretese di indennizzo da parte dell'impresa prima richiamate non ha mai superato il dieci per cento dell'importo contrattuale e, quindi, non è stato necessario procedere all'attivazione del procedimento bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;

VISTA la nota del 28/10/2020, assunta in data 29/10/2020 al n.06 dello specifico protocollo consortile, con la quale l'Amministratore Unico dell'impresa affidataria dei lavori, dott. Trapani Vincenzo, chiedeva un concordamento bonario delle riserve trascritte sui documenti contabili;

CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori, aveva trasmesso in busta sigillata al R.U.P., con nota prot. n. 389 del 21/01/2021, apposita relazione riservata sulle richiamate richieste di maggiori compensi ritenuti dovuti da parte dell'impresa e trascritti sul registro contabile dei lavori;

CONSIDERATO che, nel parere espresso del 30/03/2021, il RUP, dopo avere esaminato la relazione riservata della D.L., ha analizzato l'ammissibilità delle riserve riportate sul registro di contabilità, affermando con ampia motivazione l'infondatezza delle prime tre riserva ed accogliendo parzialmente la quarta con il conseguente riconoscimento di un indennizzo pari a complessivi € 81.450,43 oltre Iva;

VISTA la nota n. 2141 del 30/03/2021, con la quale il RUP, ai sensi degli art. 239 e 240 del D/Lgs. n.163/2006 e nel rispetto dell'art. 32 del Contratto d'appalto, in riscontro alla citata richiesta di un concordamento bonario delle riserve assunta in data 29/10/2020 al protocollo consortile al n.06, comunicava all'Amministratore Unico che, in via transattiva e a tacitazione di ogni pretesa, di potere quantificare un risarcimento complessivo di €. 81.453,40 oltre Iva;

VISTO l'Atto di sottomissione della Perizia Suppletiva Migliorativa approvata con Delibera n. 1 del 01/04/2021, in cui si conveniva tra l'altro, all'art 11, di procedere alla definizione ed al pagamento delle riserve iscritte nello stato finale dei lavori a seguito della emissione del collaudo amministrativo, svincolandolo, ai sensi dell'art.10, dal collaudo tecnico condizionato da tempi non quantificabili per il riempimento del serbatoio, che può essere esclusivamente alimentato dagli apporti meteorici;

VISTO il verbale del 23/09/2021, con il quale la D.L. accertava, a seguito dei riscontri in cantiere ed in contraddittorio con l'impresa, l'ultimazione dei lavori previsti nella richiamata Perizia Suppletiva Migliorativa;

VISTO lo stato finale dei lavori del 18/11/2021, sottoscritto in contraddittorio con l'impresa della richiamata Perizia Suppletiva Migliorativa;

VISTA la relazione del 18/11/2021 sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, a seguito dell'ultimazione dei lavori della citata Perizia Suppletiva Migliorativa;

VISTA la nota del 19/11/2021 prot. 8063 con la quale il R.U.P. trasmetteva al Presidente della Commissione di Collaudo la documentazione necessaria per il proseguimento delle operazioni connesse al Collaudo amministrativo;

VISTO il certificato del Collaudo Amministrativo predisposto e sottoscritto dalla Commissione di collaudo del 11/10/2022 e trasmesso con nota prot. n. 8067 del 14/10/2022, in cui, al paragrafo 38 "Relazione riservata sulle riserve" la Commissione prende atto delle richiamate note in argomento;

VISTA la relazione assunta in data 24/10/22 al protocollo consortile al n.8294, con la quale la stessa Commissione di Collaudo, ai sensi dell'art. 225 – comma 3 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., condividendo le motivazioni con le quale il RUP ha rigettato in toto le riserve n.1,2,3 ed ha accolto parzialmente la riserva n.4, esprime parere favorevole alle pretese economiche avanzate dall'impresa mediante il riconoscimento dell'indennizzo nella misura complessiva di € 81.453,40;

CONSIDERATO che l'impresa, a partire dalla data del 30/03/2021 in cui ha ricevuto contezza sulla quantificazione dei maggiori compensi riferiti alle riserve trascritte sui documenti contabili, non ha mai contestato l'importo dei maggiori compensi pari ad €. 81.453,40 né ha trascritto ulteriori richieste risarcitorie, sottoscrivendo, in contraddittorio con la D.L., prima il verbale del 23/09/2021 di ultimazione dei lavori della richiamata Perizia Suppletiva Migliorativa, successivamente lo stato

finale dei lavori del 18/11/2021 ed infine il certificato del Collaudo Amministrativo predisposto e sottoscritto dalla Commissione di collaudo del 11/10/2022;

RITENUTO che le documentazioni sopra rubricate, contengono tutti gli elementi tecnici e normativi, necessari e sufficienti, per procedere al pagamento dei maggiori compensi riferiti alle richieste avanzate dall'impresa e parzialmente accolte nella relazione riservata della D.L. del 21/01/2021, dal parere del R.U.P del 30/03/2021 e dal parere della Commissione di Collaudo ai sensi dell'art. 225 – comma 3 del D.P.R. n.207/2010;

VISTA la fattura n.FPR 1/22 del 25/11/22 di importo pari ad € 99.373,15 di cui € 81.453,40 imponibile ed € 17.919,75 per Iva, emessa dalla ditta appaltatrice dei lavori Acquedotto Monti Erei s.c. a r.l. e relativa alle riserve argomentate, inviata tramite pec in data 28/11/22 ed assunta in pari data al protocollo consortile al n. 9592;

VISTA la polizza fideiussoria n.1027446564 emessa dalla Assicurazioni HDI s.p.a - Agenzia n.1027/A2591 di Paternò (CT) a garanzia dell'importo delle riserve che dovrà essere svincolata con l'emissione del collaudo Tecnico, trasmessa con la richiamata pec del 28/11/2022 assunta in pari data al protocollo consortile al n. 9592;

PRESO ATTO che il capitolo 1330 del bilancio consortile ha la necessaria capienza per sostenere la spesa necessaria alla prestazione in argomento;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024, adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4, con D.R.S. n. 3864 del 21/09/2022;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 99.373,15, di cui € 81.453,40 all'impresa Acquedotto Monti Erei s.c. a r.l. ed € 17.919,75 per Iva all'erario in applicazione della Legge n.172 del 04/11/17 e s.m.i (scissione dei pagamenti);

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, al fine di non incorrere in contenzioni con l'impresa, nel rispetto dei termini del Codice degli appalti;

VISTO che l'impegno di spesa di € 99.373,15 trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione alla voce B.7 "Imprevisti", da imputare sul Capitolo 1330 del bilancio dell'Ente;

VISTA la vigente normativa in materia.

DELIBERA

sul presupposto che le premesse ed i provvedimenti in esse richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera,

DI PROVVEDERE all'impegno della somma di € **99.373,15**, per il pagamento alla società Acquedotto Monti Erei s.c. a r.l. , appaltatrice dei lavori, delle riserve riconosciute dalla D.L., dal RUP e dalla Commissione di Collaudo al capitolo 1330/C del Bilancio consortile, denominato "Versamento di somme riscosse per conto della Regione", a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico dei lavori, imputando l'imponibile di € 81.453,40 alla ditta appaltatrice "Acquedotto Monti Erei s.c.a r.l." e l'IVA pari ad € 17.919,75 all'erario, in applicazione della Legge n.172 del 04/11/17 e s.m.i (scissione dei pagamenti).

DI LIQUIDARE alla detta società Acquedotto Monti Erei s.c. a r.l. l'importo di cui sopra, previa verifica della polizza fideiussoria emessa a garanzia ed assunta agli atti del Consorzio, oltre alla documentazione tecnica e di rito.

DI TRASMETTERE la presente Delibera al RUP ed all'Area Amministrativa consortile, Settore Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

DI DICHIARARE per le motivazioni di cui in premessa la presente Delibera immediatamente esecutiva.

F.to **IL SEGRETARIO**
(Avv. D. Eleonora Bruno)



F.to **IL COMMISSARIO AD ACTA**
(Dott. Calogero Ferrantello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione del Commissario ad acta n. 07 del 28.11.2022 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)